

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 134

36° anno

13 maggio 1993

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
93/C 134/01	ECU.....	1
93/C 134/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
93/C 134/03	Avviso della Commissione	3
93/C 134/04	Notifica di una impresa comune (Pratica n. IV/34.686)	3
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
93/C 134/05	Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulle sostanze coloranti per uso alimentare	4
<i>III Informazioni</i>		
Commissione		
93/C 134/06	Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di pere ritirate dal mercato alle industrie di distillazione	14
93/C 134/07	Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di mele ritirate dal mercato alle industrie di distillazione	14

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario <i>(segue)</i>	Pagina
93/C 134/08	Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di pesche ritirate dal mercato alle industrie di distillazione	14
93/C 134/09	Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di nettarine ritirate dal mercato alle industrie di distillazione	14

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

12 maggio 1993

(93/C 134/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,2357	Dollaro USA	1,21466
Corona danese	7,53697	Dollaro canadese	1,55052
Marco tedesco	1,95585	Yen giapponese	135,860
Dracma greca	265,355	Franco svizzero	1,77401
Peseta spagnola	143,682	Corona norvegese	8,27306
Franco francese	6,59500	Corona svedese	8,99687
Sterlina irlandese	0,804198	Marco finlandese	6,71829
Lira italiana	1800,48	Scellino austriaco	13,7597
Fiorino olandese	2,19465	Corona islandese	77,1674
Scudo portoghese	181,956	Dollaro australiano	1,73597
Sterlina inglese	0,789254	Dollaro neozelandese	2,24521

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(93/C 134/02)

[Stabiliti il 11 maggio 1993 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione (*)
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	1,651	Patrasso	nessuna quotazione
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	1,372
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (*)	Almendralejo	1,587
Bastia	3,260	Medina del Campo	nessuna quotazione (*)
Béziers	3,023	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	2,989	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	nessuna quotazione	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (*)
Nîmes	2,989	Villarrobledo	nessuna quotazione (*)
Perpignan	2,818	Bordeaux	nessuna quotazione
Asti	nessuna quotazione	Nantes	nessuna quotazione
Firenze	nessuna quotazione	Bari	1,838
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	nessuna quotazione (*)
Reggio Emilia	nessuna quotazione (*)	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,884
Treviso	1,993	Trapani (Alcamo)	1,615
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Treviso	1,973
Prezzo rappresentativo	2,919	Prezzo rappresentativo	1,619
R II			
Heraklion	nessuna quotazione		
Patrasso	nessuna quotazione		
Calatayud	nessuna quotazione		
Falset	nessuna quotazione		
Jumilla	nessuna quotazione (*)		
Navalcarnero	1,763		
Requena	nessuna quotazione		
Toro	nessuna quotazione (*)		
Villena	nessuna quotazione (*)		
Bastia	2,961		
Brignoles	nessuna quotazione	A II	
Bari	1,838	Rheinfalz (Oberhaardt)	34,267
Barletta	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	32,083
Cagliari	nessuna quotazione	La regione viticola della	
Lecce	nessuna quotazione	Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Taranto	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	33,324
Prezzo rappresentativo	2,508		
	ECU/hl	A III	
R III		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione
Rheinfalz-Rheinhessen		La regione viticola della	
(Hügelland)	nessuna quotazione (*)	Mosella lussemburghese	nessuna quotazione
		Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione

(*) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

Avviso della Commissione

(93/C 134/03)

Il 9 febbraio 1993, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

Tale proposta ha lo scopo di estendere, a partire dalla campagna 1993/94, alla coltura del lino non tessile (lino oleaginoso) il regime di aiuto istituito per i seminativi, che si sostituirebbe così all'attuale regime di aiuto a favore dei semi di lino.

Tale proposta non sarà adottata dal Consiglio prima del 20 maggio 1993, data alla quale scade il termine per la presentazione della dichiarazione delle superfici di semina, da parte dei produttori, nel quadro del regime attualmente in vigore. In attesa della decisione del Consiglio sull'aiuto a favore dei semi di lino per la campagna 1993/94 e dell'adozione delle misure transitorie previste dalla Commissione per tale campagna, la Commissione invita gli operatori a rispettare le vigenti disposizioni in materia di presentazione delle dichiarazioni di semina.

Notifica di una impresa comune

(Pratica n. IV/34.686)

(93/C 134/04)

1. In data 13 aprile 1993, è stata notificata, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 17 del Consiglio ⁽¹⁾, la costituzione di un'impresa comune da parte di Menasha Corporation USA (Menasha) e di Solidur Deutschland GmbH & Co. KG, società di diritto tedesco (Solidur), mediante la combinazione delle filiali rispettive nel Regno Unito. L'impresa comune opererà essenzialmente nel Regno Unito e in Irlanda nel settore della fabbricazione e della commercializzazione di prodotti in polietilene ad alto peso molecolare.

2. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che l'impresa comune notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 17.

3. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sul progetto notificato.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telecopia (telecopia n. (32 2) 296 42 73 o tramite il servizio postale, indicando il numero di pratica IV/34.686, al seguente indirizzo:

Commissione della Comunità europee
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Direzione C
Ufficio 2/86
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulle sostanze coloranti per uso alimentare ⁽¹⁾

(93/C 134/05)

COM(93) 153 def. — SYN 368

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 20 aprile 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che le differenze tra le normative nazionali concernenti le condizioni d'impiego delle sostanze coloranti negli alimenti ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e possono creare condizioni di concorrenza sleale;

considerando che la disciplina dell'uso di questi additivi alimentari e delle relative condizioni deve fondarsi principalmente sull'esigenza di tutelare il consumatore ed evitare che venga tratto in inganno;

considerando che l'impiego di un additivo alimentare può essere preso in considerazione soltanto quando comporta vantaggi per il consumatore;

considerando che le sostanze coloranti sono impiegate per restituire l'aspetto originario agli alimenti il cui

colore risulti alterato dalla lavorazione, dall'imballaggio e dalla distribuzione, con conseguente diminuzione della loro appetibilità visiva;

considerando che, oltre ad essere utilizzate per rendere più appetibili i cibi e per colorare prodotti alimentari che altrimenti sarebbero incolori, le sostanze coloranti aiutano ad individuare il sapore solitamente associato ad un particolare alimento;

considerando che le sostanze coloranti sono impiegate per accentuare la colorazione naturale degli alimenti;

considerando che è generalmente convenuto che i prodotti alimentari non lavorati e taluni altri prodotti alimentari di base non devono contenere additivi;

considerando che, sulla base dei più aggiornati dati scientifici e tossicologici, l'impiego di alcuni di questi additivi deve essere consentito solo in taluni prodotti alimentari e a determinate condizioni;

considerando che occorre definire norme severe per l'impiego di additivi alimentari negli alimenti per i lattanti e la prima infanzia;

considerando che la Commissione adeguerà le disposizioni comunitarie al fine di renderle conformi al disposto della presente direttiva;

considerando che il comitato scientifico per l'alimentazione umana è stato consultato in merito alle sostanze non ancora disciplinate da norme comunitarie;

considerando che, qualora si decida in merito all'appartenenza di un particolare prodotto alimentare ad una determinata categoria, è necessario seguire la procedura di consultazione del comitato permanente per i prodotti alimentari;

⁽¹⁾ GU n. C 12 del 18. 1. 1992, pag. 7.⁽²⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

considerando che la presente direttiva sostituisce in parte la direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾ modificata da ultimo dall'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che la modifica degli attuali requisiti di purezza delle sostanze coloranti e la nuova definizione di requisiti di purezza ancora mancanti per talune sostanze verranno proposte in base alla procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 89/107/CEE;

considerando che per tutelare i consumatori la Comunità deve promuovere lo studio dei possibili effetti (tra cui quelli cumulativi e sinergici) dei coloranti alimentari sulla salute umana, con un'attenzione particolare per quelli la cui innocuità è controversa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica che costituisce parte integrante della direttiva globale ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE.

2. I coloranti sono sostanze che conferiscono un colore ad un alimento o che ne restituiscono la colorazione originaria, ed includono ingredienti naturali dei prodotti alimentari e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimento né usati come ingrediente tipico degli alimenti.

3. Non sono considerate sostanze coloranti ai sensi della presente direttiva:

- i prodotti alimentari, gli aromi e i loro componenti, dotati di un effetto colorante secondario, quali la paprica, la curcuma e lo zafferano incorporati durante la lavorazione di prodotti alimentari composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive;
- le sostanze coloranti usate per colorare i gusci delle uova e per bollare la carne e le parti esterne dei prodotti alimentari non destinate ad essere consumate, quali i rivestimenti non commestibili di formaggi e l'involucro non commestibile delle salsicce.

Articolo 2

1. Possono essere impiegate come coloranti per prodotti alimentari soltanto le sostanze che figurano all'allegato I.

2. Le sostanze coloranti possono essere usate solo nei prodotti alimentari elencati agli allegati III, IV e V, e alle condizioni ivi specificate.

3. Le sostanze coloranti non possono essere impiegate nei prodotti alimentari elencati all'allegato II, salvo i casi specificamente contemplati agli allegati III, IV e V.

4. Le sostanze coloranti consentite soltanto per taluni usi figurano all'allegato IV.

5. Le sostanze coloranti generalmente ammesse nei prodotti alimentari e le relative condizioni d'impiego sono riportate all'allegato V.

6. I livelli massimi indicati negli allegati si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per la vendita salvo diversamente indicato.

7. Negli allegati alla presente direttiva, il termine «quantum satis» significa che non viene indicato un livello massimo. Tuttavia, le sostanze coloranti devono essere usate secondo i principi della buona pratica di fabbricazione, ad un livello non superiore a quello necessario per raggiungere lo scopo prefisso e a condizione che non traggano in inganno il consumatore.

8. Per la bollatura sanitaria e altre bollature richieste per i prodotti a base di carne di cui alla direttiva 91/497/CEE del Consiglio ⁽²⁾, possono essere usati soltanto i coloranti E 155 bruno HT, E 133 blu brillante FCF ed E 129 rosso allura AC.

9. Solo i coloranti indicati nell'allegato I possono essere usati per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo e per la bollatura dei gusci d'uovo prevista dal regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 3

Salve altre disposizioni comunitarie, la presenza di sostanze coloranti è ammessa:

- in prodotti alimentari composti, non elencati nell'allegato II, a condizione che la sostanza colorante sia consentita in uno degli ingredienti del composto, ovvero
- se il prodotto alimentare è destinato esclusivamente alla preparazione di un composto e a condizione che quest'ultimo sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62.

⁽²⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69.

⁽³⁾ GU n. L 121 del 16. 5. 1991, pag. 11.

Articolo 4

Secondo la procedura di cui all'articolo 6, si può decidere sull'appartenenza di un determinato prodotto alimentare ad una delle categorie menzionate all'articolo 2, paragrafi da 2 a 5, nonché stabilire se una sostanza è un colorante ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 5

Ogni disposizione necessaria per adeguare l'attuale normativa comunitaria al disposto della presente direttiva è emanata entro sei mesi dalla notificazione di questa, secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, in prosieguo denominato «il comitato», viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figure a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

Entro tre anni dalla data di adozione della presente direttiva, gli Stati membri fissano sistemi di monitoraggio del consumo e dell'uso delle sostanze coloranti e ne riferiscono l'esito alla Commissione.

Entro cinque anni dalla data di adozione della presente direttiva, la Commissione riferisce al Parlamento europeo in merito ai cambiamenti avvenuti nel mercato delle sostanze coloranti, ai livelli relativi all'impiego e al consumo.

Conformemente ai criteri generali dell'allegato II, punto 4 della direttiva 89/107/CEE, entro cinque anni dalla data di adozione della presente direttiva, la Commissione riesamina le condizioni d'impiego e propone le modificazioni eventualmente necessarie.

Articolo 8

Gli articoli da 1 a 7, l'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino e paragrafo 2, e gli articoli da 9 a 15 della direttiva del 23 ottobre 1962 sono abrogati.

I riferimenti alle disposizioni abrogate devono intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni della presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° novembre 1992 al fine di:

- consentire gli scambi e l'uso di prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° novembre 1993,
- vietare gli scambi e l'uso di prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° novembre 1994.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

ELENCO DEI COLORANTI ALIMENTARI AMMESSI

Nota: è autorizzato l'uso di pigmenti di alluminio preparati con le sostanze coloranti specificate in questo allegato.

N. CEE	Nome comune	Numero CI (*) o descrizione
E 100	Curcumina	75300
E 101	i) Riboflavina ii) Riboflavina-5'-fosfato	
E 102	Tartrazina	19140
E 104	Giallo di chinolina	47005
E 110	Giallo tramonto FCF, Giallo arancio S	15985
E 120	Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio	75470
E 122	Azorubina, Carmoisina	14720
E 123	Amaranto	16185
E 124	Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A	16255
E 127	Eritrosina	45430
E 128	Rosso 2G	18050
E 129	Rosso allura AC	16035
E 131	Blu patentato V	42051
E 132	Indigotina, Carminio d'indaco	73015
E 133	Blu brillante FCF	42090
E 140	Clorofille e clorofilline	75810 75815
	i) clorofille ii) clorofilline	
E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame	75815
	i) complessi delle clorofille con rame ii) complessi delle clorofilline con rame	
E 142	Verde S	44090
E 150a	Caramello semplice (*)	
E 150b	Caramello solfito-caustico	
E 150c	Caramello ammoniacale	
E 150d	Caramello solfito-ammoniacale	
E 151	Nero brillante BN, Nero PN	28440
E 153	Carbone vegetale	
E 154	Bruno FK	
E 155	Bruno HT	20285

N. CEE	Nome comune	Numero CI (*) o descrizione
E 160a	Caroteni i) Caroteni misti ii) Beta-carotene	75130 40800
E 160b	Annatto, Bissina, Norbissina	75120
E 160c	Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina	
E 160d	Licopina	
E 160e	Beta-apo-8'-carotenale (C 30)	40820
E 160f	Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico (C 30)	40825
E 161b	Luteina	
E 161g	Cantaxantina	
E 162	Rosso di barbabietola, Betanina	
E 163	Antociani	Estratti dai prodotti ortofrutticoli con procedimenti fisici
E 170	Carbonato di calcio	77220
E 171	Biossido di titanio	77891
E 172	Ossidi e idrossidi di ferro	77491, 77492, 77499
E 173	Alluminio	
E 174	Argento	
E 175	Oro	
E 180	Litolrubina BK	

(*) I numeri CI sono ripresi dall'opera «Color Index», terza edizione, 1982, volumi 1-7, 1315, nonché dalle modifiche 37-40 (125), 41-44 (127-50), 45-48 (130), 49-52 (132-50), 53-56 (135).

(†) La denominazione Caramello indica le sostanze di colore bruno più o meno accentuato destinate alla colorazione. Tale denominazione non indica il prodotto zuccherato e aromatico ottenuto riscaldando lo zucchero e utilizzato per aromatizzare alimenti (ad esempio dolciumi, prodotti di pasticceria e bevande alcoliche).

*ALLEGATO II***PRODOTTI ALIMENTARI CHE NON DEVONO CONTENERE ADDITIVI COLORANTI, SALVO I CASI SPECIFICAMENTE CONTEMPLATI AGLI ALLEGATI III, IV E V**

Prodotti alimentari non lavorati (*)

Acqua minerale ai sensi della direttiva 80/777/CEE (1)

Latte intero, scremato o parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato (inclusa la sterilizzazione UHT) (**)

Latte fermentato (**)

Latte conservato ai sensi della direttiva 76/118/CEE (2) (**)

Latticello (**)

Panna, anche in polvere (**)

Oli vergini e oli di oliva

Tuorlo, albume, uova intere e uova in polvere

Farina e amido

Pane

Pasta

Zuccheri di cui alla direttiva 73/437/CEE (3)

Conserve di pomodoro e concentrati di pomodoro

Succhi di frutta e nettare di frutta ai sensi della direttiva 75/726/CEE (4)

Conserve di frutta

Conserve di verdura e verdure lavorate

Extra confetture, extra gelatine e crema di marroni ai sensi della direttiva 79/693/CEE (5)

Pesce, carne e carne di volatili e di selvaggina, preparazioni di carne e carne preparata

Cacao e prodotti a base di cioccolato di cui alla direttiva 73/241/CEE (6)

Caffè, compreso il caffè solubile

Tè, estratti di tè e tisane, compresi i preparati solubili di tè

Spezie

Vino ai sensi del regolamento (CEE) n. 822/87 (7)

Alimenti per lattanti e per la prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE (8)

Miele

(*) Ai sensi della presente direttiva sono considerati prodotti alimentari non lavorati i prodotti che non sono stati sottoposti a trattamenti che comportano un cambiamento sostanziale dello stato originario del prodotto. Essi possono tuttavia essere stati ad esempio tagliati, separati, sezionati, disossati, scorticati, pelati, sbucciati, macinati, tagliuzzati, puliti, selezionati, privati degli scarti, surgelati o refrigerati.

(**) Non aromatizzati.

(1) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 49.

(3) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 71.

(4) GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40.

(5) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 5.

(6) GU n. L 63 del 5. 3. 1974, pag. 34.

(7) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(8) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

*ALLEGATO III***PRODOTTI ALIMENTARI CUI È CONSENTITO AGGIUNGERE SOLO DETERMINATE SOSTANZE COLORANTI**

Prodotti alimentari	Additivo colorante consentito	Livello massimo
Pane o pane al malto	E 150a Caramello semplice E 150b Caramello solfito-caustico E 150c Caramello ammoniacale E 150d Caramello solfito-ammoniacale	Quantum satis
Birra	E 150a Caramello semplice E 150b Caramello solfito-caustico E 150c Caramello ammoniacale E 150d Caramello solfito-ammoniacale	Quantum satis
Burro (incluso il burro semigrasso e il burro concentrato)	E 160a Caroteni E 160b Annatto, Bissina, Norbissina	Quantum satis
Margarina, margarina semigrassa, altre emulsioni di grassi e grassi essenzialmente senza acqua	E 100 Curcumina E 160a Caroteni E 160b Annatto, Bissina, Norbissina	Quantum satis
Formaggio erborinato blu-verde	E 131 Blu patentato V E 140 Clorofille e clorofilline E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame	Quantum satis
Formaggio morbier	E 153 Carbone vegetale	Quantum satis
Formaggio arancione, giallo e biancastro	E 160a Caroteni E 160b Annatto, Bissina, Norbissina E 171 Biossido di titanio	Quantum satis
Oli vegetali raffinati (unicamente per ristabilire il colore) escluso olio di oliva	E 100 Curcumina E 160a Caroteni E 160b Annatto, Bissina, Norbissina	Quantum satis
Chorizo	E 120 Cocciniglia, Acido carmico, vari tipi di carminio E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A	200 mg/kg 250 mg/kg

Prodotti alimentari	Additivo colorante consentito	Livello massimo
Sobrasada	E 110 Giallo tramonto FCF E 124 Rosso Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A	135 mg/kg 200 mg/kg
«Pasturmas» (rivestimento esterno commestibile)	E 100 Curcumina E 101 i) Riboflavina, ii) Riboflavina-5'-fosfato E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio	Quantum satis
Salsiccia (compreso salame, cervelat e hot dog), paté, «luncheon meat» e torte di carne, burger con un contenuto in carne o grassi di almeno 82 % e con un contenuto di cereali di almeno 6 %	E 100 Curcumina E 110 Giallo tramonto FCF E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio E 124 Ponceau 4R E 129 Rosso Allura AC E 150a Caramello semplice E 150b Caramello solfito-caustico E 150c Caramello ammoniacale E 150d Caramello solfito-ammoniacale E 160a Carotenì E 160b Annatto, Bissina, Norbissina E 160c Estratto di paprica, capsantina, capsorubina E 162 Rosso di barbabietola, betanina E 171 Biossido di titanio E 172 Ossido di ferro	20 mg/kg 50 mg/kg 100 mg/kg 40 mg/kg 150 mg/kg Quantum satis Quantum satis Quantum satis Quantum satis Quantum satis 20 mg/kg 20 mg/kg 10 mg/kg Quantum satis Quantum satis Quantum satis
Cereali per prima colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati con frutta	E 150c Caramello ammoniacale E 160a Carotenì E 160b Annatto, Bissina, Norbissina E 160c Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	Quantum satis Quantum satis 200 mg/kg Quantum satis
Cereali per prima colazione aromatizzati con frutta	E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carmino E 162 Rosso di barbabietola, betanina E 163 Antociani	Da soli o combinati 200 mg/kg

ALLEGATO IV

SOSTANZE COLORANTI CONSENTITE SOLO PER USI SPECIFICI

Sostanza colorante	Prodotto alimentare	Livello massimo
E 123 Amaranto	Bevande alcoliche, vini da aperitivo e liquori Uova di pesce	30 mg/kg 30 mg/kg
E 127 Eritrosina	Ciliegge da cocktail e ciliegge candite Ciliegge in sciroppo e ciliegge per cocktail di frutta	200 mg/kg 150 mg/kg
E 128 Rosso 2G	Salsicce e burger con un contenuto di più di 6 % di amido Decorazioni e ricoperture Farina di proteine vegetali	20 mg/kg 50 mg/kg 150 mg/kg

Sostanza colorante	Prodotto alimentare	Livello massimo
E 154 Bruno FK	Pesce affumicato e salato	20 mg/kg
E 161g Cantaxantina	Salsicce cotte	30 mg/kg
E 173 Alluminio	Ricopertura esterna di prodotti a base di zucchero per la decorazione di torte e pasticcini	Quantum satis
E 174 Argento	Ricopertura esterna di dolci (escluso il cioccolato), liquori	Quantum satis
E 175 Oro	Ricopertura esterna di dolci (escluso il cioccolato), liquori	Quantum satis
E 180 Litolrubina BK	Superficie commestibile di formaggi	Quantum satis

ALLEGATO V

COLORANTI AUTORIZZATI IN PRODOTTI ALIMENTARI DIVERSI DA QUELLI ELENCATI AGLI ALLEGATI II E III

1. Le seguenti sostanze coloranti possono essere impiegate quantum satis in tutti i prodotti alimentari, salvo quelli di cui agli allegati II e III:

- E 101 i) Riboflavina
ii) Riboflavina-5'-fosfato
- E 140 Clorofille e clorofilline
- E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame
- E 150a Caramello semplice
- E 150b Caramello solfito-caustico
- E 150c Caramello ammoniacale
- E 150d Caramello solfito-ammoniacale
- E 153 Carbone vegetale
- E 160a Caroteni
- E 160c Estratto di paprica, capsantina, capsorubina
- E 162 Rosso di barbabietola, betanina
- E 163 Antociani
- E 170 Carbonato di calcio
- E 171 Biossido di titanio
- E 172 Ossidi e idrossidi di ferro

2. Le seguenti sostanze coloranti possono essere usate da sole o associate, fino al livello massimo specificato, negli alimenti indicati nella tabella che segue:

- E 100 Curcumina
- E 102 Tartrazina
- E 104 Giallo di chinolina
- E 110 Giallo tramonto FCF, giallo arancio S
- E 120 Cocciniglia, acido carminico, carminio

- E 122 Azorubina, carmoisina
 E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A
 E 129 Rosso allura AC
 E 131 Blu patentato V
 E 132 Indigotina, carminio d'indaco
 E 133 Blu brillante FCF
 E 142 Verde S
 E 151 Nero brillante BN, nero PN
 E 155 Bruno HT
 E 160b Annatto, bissina, norbissina
 E 160d Licopina
 E 160e Beta-apo-8'-carotenale (C 30)
 E 160f Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico (C 30)
 E 161b Luteina

Prodotti alimentari	Livello massimo
Bevande analcoliche aromatizzate (*)	100 mg/l
Confetture, gelatine, marmellate e prodotti simili a base di frutta	200 mg/kg
Frutta candita	200 mg/kg
Conserve di frutta rossa	200 mg/kg
Dolciumi	300 mg/kg
Decorazioni e ricoperture (*)	500 mg/kg
Prodotti da forno pregiati (ad esempio pasticcini viennesi, fette biscottate, biscotti, torte e cialde) (*)	200 mg/kg
Gelati (*)	150 mg/kg
Formaggi lavorati	200 mg/kg
Dessert (*)	150 mg/kg
Verdure e frutta sott'aceto, in salamoia o sott'olio	150 mg/kg
Salse, condimenti e aromi (*)	500 mg/kg
Senape	300 mg/kg
Paste di pesce e di crostacei, uova di pesce, succedanei del salmone, «surimi», pesce affumicato, e conserve di pesce	500 mg/kg
Salatini pronti	200 mg/kg
Crosta commestibile dei formaggi e budelli di collagene commestibili	Quantum satis
Vini di frutta, bevande alcoliche e vini aromatizzati (*)	200 mg/l
Sidro di mele o sidro di pere	100 mg/l
Preparazioni dietetiche per usi particolari (*)	50 mg/kg
Supplementi dietetici	Quantum satis
Minestre e brodi (*)	300 mg/kg
Conserve di leguminose	200 mg/kg
Farina di proteine vegetali	100 mg/kg

(*) I livelli massimi si riferiscono ai prodotti alimentari pronti al consumo e preparati secondo le istruzioni del produttore.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di pere ritirate dal mercato alle industrie di distillazione

(93/C 134/06)

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), via Palestro 81 (telefono 495 92 61, telex 613 003), Roma, ha aperto un'asta permanente ai sensi del regolamento (CEE) n. 1562/70 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 67) per la cessione alle industrie di distillazione delle pere ritirate dal mercato nel periodo luglio-dicembre 1993.

Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di mele ritirate dal mercato alle industrie di distillazione

(93/C 134/07)

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), via Palestro 81 (telefono 495 92 61, telex 613 003), Roma, ha aperto un'asta permanente ai sensi del regolamento (CEE) n. 1562/70 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 67) per la cessione alle industrie di distillazione delle mele ritirate dal mercato nel periodo agosto-dicembre 1993.

Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di pesche ritirate dal mercato alle industrie di distillazione

(93/C 134/08)

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), via Palestro 81 (telefono 495 92 61, telex 613 003), Roma, ha aperto un'asta permanente ai sensi del regolamento (CEE) n. 1562/70 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 67) per la cessione alle industrie di distillazione delle pesche ritirate dal mercato nel periodo giugno-settembre 1993.

Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di nettarine ritirate dal mercato alle industrie di distillazione

(93/C 134/09)

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), via Palestro 81 (telefono 495 92 61, telex 613 003), Roma, ha aperto un'asta permanente ai sensi del regolamento (CEE) n. 1562/70 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 67) per la cessione alle industrie di distillazione delle nettarine ritirate dal mercato nel periodo giugno-agosto 1993.



Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

«Il fascino della statistica!»

L'Europa in cifre



L'Europa in cifre (terza edizione)

Questa pubblicazione risponde ad un'esigenza largamente diffusa tra quanti (operatori economici, amministratori e politici, ricercatori, insegnanti e studenti, ecc.) vogliano, per le ragioni più varie, disporre di conoscenze precise sull'Europa.

I grafici, le tavole statistiche, le carte, le illustrazioni e i commenti presentano una sintesi dell'attualità comunitaria e la posizione della Comunità europea nel mondo.

In diciotto capitoli vengono illustrati i seguenti temi statistici di Eurostat, l'Ufficio statistico delle Comunità europee:

1992 — 256 pag. — 21 x 27 cm
N. catalogo: CA-70-91-895-IT-C
N. ISBN: 92-826-3373-x1
Prezzo: ECU 16,50

1. statistiche generali,
2. economia e finanze,
3. popolazione e condizioni sociali,
4. energia e industria,
5. agricoltura, silvicoltura e pesca,
6. commercio estero e bilancia dei pagamenti,
7. servizi e trasporto,
8. ambiente.



Cedola di ordinazione

Da inviare all': **Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee**
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Vi prego inviarmi copia(e) di «L'Europa in cifre».

Nome: _____

Indirizzo: _____

Tel.: _____

Data e firma: _____

